

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.P. N. 603 DEL 28.12.1999

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SERVIZIO CONTROLLI INTERNI DI CUI ALLE
LETT. B) - C) - D) COMMA 1 - ART.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999
N. 286.**

Art. 1

Istituzione

E' istituito il Servizio Controlli Interni in attuazione dell'art.1, comma 1, lett. b) - c) - d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 per lo svolgimento delle funzioni connesse al controllo di gestione, alla valutazione e controllo strategico.

Il Servizio dei controlli interni supporta anche l'attività del Nucleo di valutazione della dirigenza.

Art. 2

Unità Organizzative

Le funzioni sono esercitate in modo integrato dall'unità organizzativa denominata 'Servizio dei controlli interni' dipendente dalla Segreteria Generale con funzioni di Direzione Generale, servente il Presidente e la Giunta Provinciale, strumentale per tutte le attività di controllo sopracitate.

Art. 3

Centri di responsabilità e centri di costo

Sono individuate nei centri di responsabilità facenti capo ai dirigenti di settore le unità organizzative a livello delle quali viene verificata l'attuazione degli obiettivi gestionali e misurata l'efficacia,

l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa mediante indicatori specifici e centri di costo, questi ultimi distinti in interni ed esterni.

Sono interni i centri che misurano i costi dei servizi o dei prodotti utilizzabili da altre strutture interne dell'amministrazione. Sono esterni i centri che misurano i costi dei servizi o dei prodotti direttamente fruibili dalla popolazione o da soggetti istituzionali esterni.

Art. 4

Procedura per la predisposizione del PEG e del Piano degli obiettivi, verifica di congruenza

Il Servizio dei controlli interni partecipa alla fase di formazione dello schema di bilancio per supportare la Direzione nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 77/95, nonché nella proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art.11 del predetto decreto legislativo.

Ciascun centro di responsabilità presenta la propria proposta di PEG con l'elenco degli obiettivi programmatici e gestionali concordati con l'assessore di riferimento nelle forme stabilite dal Settore finanziario e dal Servizio controlli interni, corredata dalla stima delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento dei risultati. Il Settore finanziario accompagna la proposta fornendo il quadro delle compatibilità finanziarie sulla base degli elementi conoscitivi al momento disponibili.

In tale sede, e comunque prima dell'approvazione dello schema di bilancio e di relazione previsionale programmatica da parte della Giunta Provinciale, il Servizio deve verificare la congruenza degli obiettivi programmatici a sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 286/99 fornendo l'analisi al Presidente.

Ove dall'analisi di congruenza emergano scostamenti fra indirizzi programmatici e obiettivi gestionali il Direttore indice la Conferenza dei Dirigenti di cui all'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per valutare e dirimere gli aspetti controversi.

La medesima procedura viene adottata per le successive verifiche periodiche.

Ai fini del presente articolo le spese correnti di sviluppo e le spese d'investimento sono sempre considerate fattori produttivi di risultati strategici.

Art. 5

Modalità di rilevazione

Il Dirigente del Settore Finanziario opera di concerto con il Servizio dei controlli interni per la individuazione nel PEG:

- dei risultati attesi entro l'esercizio finanziario (prodotto che si prevede di conseguire), con relativi indicatori, dall'azione prescelta da ciascun centro di responsabilità per ciascuno degli obiettivi gestionali assegnati;
- dei centri di costo con relativo piano dei conti per la previsione/rilevazione/consuntivazione dei dati relativi ai costi in rapporto al piano degli obiettivi gestionali ivi riconducibili;
- della scheda informatizzata, per tutti i centri di responsabilità, che esprime il quadro di raffronto obiettivi/risultati anche a supporto dell'attività del Nucleo di valutazione;
- gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei singoli servizi, nel rispetto dei parametri individuati dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194 e dai modelli annuali relativi alle certificazioni del conto consuntivo emanati con decreti ministeriali.

Art. 6

Obiettivo realizzato ovvero prodotto

Ai fini del controllo interno e di gestione, per obiettivo gestionale realizzato si intende la conferma, in chiusura d'esercizio finanziario, dell'indicatore di realizzazione previsto dal PEG.

Appositi indicatori di attività e/o di processo segnaleranno le fasi di avanzamento dell'azione e il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Mediante specifiche annotazioni ciascun dirigente evidenzierà le cause interne o esterne all'azione che hanno impedito la realizzazione dell'obiettivo.

Art. 7

Verifiche periodiche

A cadenze stabilite dal Presidente o dalla Giunta viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali monitorando la fase di avanzamento dell'azione, analizzando le spese sostenute rispetto alle risorse assegnate nel quadro dell'andamento economico-finanziario generale e registrando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici anche ai fini dell'attività di controllo strategico.

Tale verifica è comunque obbligatoria entro il termine del 15 settembre per fornire alla Giunta elementi informativi utili per gli adempimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio a sensi dell'art.36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

Art. 8

Condivisione, modifiche e rinegoziazione degli obiettivi dipendenti da variazioni di bilancio

Dopo l'accettazione degli obiettivi gestionali da parte dei Dirigenti e dopo l'approvazione del PEG da parte della Giunta, il Piano degli Obiettivi può essere modificato da variazioni di bilancio che producano spostamenti di risorse tra i centri di responsabilità tali da pregiudicare anche parzialmente la realizzazione di obiettivi prestabiliti e/o di introdurre nuovi obiettivi in corso di esercizio.

Indipendentemente dall'iniziativa da cui scaturisce la proposta di variazione di bilancio (Presidente, Giunta, Direttore, Dirigente), la conseguente modifica del PEG e quindi degli obiettivi è sottoposta preventivamente all'attenzione dei Dirigenti interessati per valutarne, d'intesa con l'Assessore di riferimento, la realizzabilità e per individuare gli eventuali punti di criticità che l'azione può incontrare entro il termine d'esercizio.

Il nuovo piano degli obiettivi così rinegoziato, le modifiche delle risorse riassegnate ai centri di responsabilità e ridestinate ai centri di costo, costituiranno la nuova base di riferimento per le successive verifiche di cui al precedente art.7 e per le analisi dei risultati finali.

Art.9

Rinegoziazione degli obiettivi dipendenti dall'azione

Il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali può subire ulteriori modifiche in corso d'esercizio solo nei casi in cui l'azione amministrativa incontra fattori ostativi che ne rallentano o ne pregiudicano lo svolgimento.

I fattori ostativi ed ogni evento di carattere eccezionale verranno valutati dalla Giunta, sentita la Direzione Generale.

Art. 10

Relazioni, interazioni, modulistica

Al fine di fornire la rappresentazione in forma integrata delle funzioni di cui alla lett. a)-b)-c) del 2° comma dell'art.1 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286, il Servizio controlli interni adotta, di concerto con i Dirigenti ed in particolare con il Settore finanziario la modulistica idonea per la rilevazione dei fatti gestionali oggetto di analisi utilizzando allo scopo il sistema informativo interno (C.E.D.).

Con anticipo di 10 giorni rispetto alle scadenze di cui al precedente art.7, ciascun dirigente predispose un rapporto sintetico sullo stato di attuazione dei propri obiettivi gestionali utilizzando la modulistica suddetta indipendentemente dal flusso dei dati forniti dal sistema informativo.